

segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it

info@ordineavvocati.treviso.it

Oggetto: ulteriori chiarimenti sulla istanza per gratuito patrocinio del 29/10/2015

Mi spiace che non abbiate autorizzato la richiesta al giudice Nasini di ordinare la cancellazione di ipoteca n. 8145 del 09/03/2010, assumendo che tale domanda sia palesemente infondata e di conseguenza mi trovo costretto a dimostrarne la PALESE FONDATEZZA ripetendo nuovamente quanto già comunicato nella mia domanda del 29/10/2015 e nelle successive integrazioni via p.e.c. del 13/11/2015 e del 28/11/2015. La documentazione ripetutamente allegata è inoltre più che esauritiva.

La palese fondatezza della mia istanza al giudice Nasini per la correzione degli evidenti errori materiali in essa contenuti poggia su due aspetti incontrovertibili:

1) la iscrizione della ipoteca è avvenuta ad opera della Andreon Arredamenti s.r.l., sulla base di un decreto ingiuntivo ILLEGITTIMO per tanti motivi, il primo dei quali consiste nel fatto che quanto sancito dalla sentenza di Cassazione n. 15728 del 2007 era obbligatorio che fosse preso in considerazione dal giudicante PRIMA ancora di esaminare il merito del ricorso da parte della società Andreon s.r.l., nel rispetto dello art. 393, seconda parte, del c.p.c.

Va ricordato a tale riguardo che il combinato disposto del ricorso per cassazione e la relativa sentenza (All. 1 e 2, che la stessa controparte ha allegato al suo ricorso per decreto ingiuntivo presentato al pensionando giudicante Libero Mazza in pieno agosto del 2009), esclude categoricamente che qualsiasi società e quindi, a maggior ragione, la Andreon s.r.l., abbia una qualche legittimazione nella causa; queste informazioni mi sono state nel tempo fornite da numerosi avvocati, della provincia e non, che non vogliono esporsi per i motivi che sarebbe troppo lungo dettagliare nella presente, ma che sono facilmente desumibili dal resoconto della intera vicenda processuale, che è iniziata nel 1989!

2) tale assenza di legittimazione della controparte è stata AMPIAMENTE resa nota e sottolineata al giudice Nasini e persino annotata nel verbale della ultima udienza (All. 3) del processo; mi rammarica che, pur essendo stato fatto riferimento a tale fondamentale punto già nella prima istanza del 29/10/2015, siamo ancora a questo punto;

3) la circostanza che codesta spett.le Commissione abbia accolto la mia richiesta di reclamare alla Andreon s.r.l. il pagamento delle spese a lei addossate in sentenza, a mio avviso è in contrasto in maniera eclatante con la contemporanea esclusione della richiesta al giudice di ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della ipoteca, dato che non vi può essere dubbio sul fatto che le spese imputate a controparte dal giudice siano strettamente correlate alla indebita iniziativa assunta dalla controparte, cioè la azione verso il sottoscritto prima di escutere la essedi studio sas, dato che:

a) si tratta dell'unico punto dello intero processo che la sentenza emanata dal giudice riconosce a mio favore;

b) nessuna iniziativa poteva essere attuata da controparte, senza aver preventivamente escusso la essedi studio sas; un minimo di logica e di coerenza stabilisce che la ipoteca iscritta abusivamente, senza averne diritto, sia illegittima;

b) negli atti di causa doveva esistere la nota di iscrizione di tale ipoteca (All. 4); dalle mie ripetute ricognizioni del fascicolo giudiziario non ne ho trovato traccia, e ciò spiega l'ERRORE MATERIALE in cui è incorso il giudice Nasini;

c) ho ripetutamente denunciato al giudice la SISTEMATICA manipolazione del fascicolo di causa, come pure degli altri fascicoli pertinenti la intera vicenda; sono spariti (e talvolta ricomparsi) dal fascicolo documenti incontrovertibili: solo per fare un esempio, la mia denuncia di frode processuale verbalizzata e sottoscritta in udienza dal giudice!

Come già ripetutamente ho denunciato, sono convinto che gli errori materiali contenuti nella sentenza Nasini siano da imputare alle SISTEMATICHE manipolazioni dei fascicoli giudiziari, ampiamente documentate e tempestivamente da me denunciate. Un esempio di manipolazione del vero? La sentenza del Tribunale di Palmanova, in giudicato in quanto nemmeno appellata, ricostruisce in maniera circostanziata il falso documentale operato da questa controparte. La ipotesi alternativa, cioè che il giudice avesse scientemente ignorato aspetti fondamentali, come ad esempio le decisioni di cassazione vincolanti anche per gli atti successivi, sarebbe assai inquietante.

Non solo tutto quanto sopra descritto è in giudicato ma rivendico il diritto di difendere le decisioni della Cassazione dalle gravi manipolazioni che hanno di fatto ottenuto che siano ignorate. Se non è manifestamente fondato tale diritto... E' comunque mia ferma convinzione che contrastare in qualsiasi modo la attuazione delle decisioni della Suprema Corte violi espressamente la legge

Spero che codesta Commissione voglia tenere nella debita considerazione tutto quanto sopra e si astenga dallo introdurre dei paletti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento che sia realmente utile e possibilmente non ripetitivo, porgo distinti ossequi e cordiali saluti

Sandro Dallavalle  
via del Solstizio, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
tel 0423 303623

Oggetto: ACCETTAZIONE: ulteriori chiarimenti sulla ...  
Da: Posta Certificata Legalmail  
Data: Mar 01/12/2015 21:02  
A: ESSEDI STUDIO E ASS SAS  
Allegati: Messaggio firmato Messaggio  
firmato  
Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/12/2015 alle ore 21:02:28 (+0100) il messaggio "ulteriori chiarimenti sulla istanza per gratuito patrocinio del 29/10/2015" proveniente da "essedi.studio@legalmail.it" ed indirizzato a: segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it ("posta certificata") info@ordineavvocati.treviso.it ("posta ordinaria") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:  
1383068173.2128548021.1449000148393vliaspec03@legalmail.it

Identificativo originale del messaggio:  
1855420374.27225.1449000143238.JavaMail.jboss@vliasflgmai1010.intra.infocert.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 2015-12-01 at 21:02:28 (+0100) the message, "ulteriori chiarimenti sulla istanza per gratuito patrocinio del 29/10/2015", sent by "essedi.studio@legalmail.it" and addressed to: segreteria@pec.ordineavvocati.treviso.it ("certified e-mail") info@ordineavvocati.treviso.it ("normal e-mail") was accepted by the Legalmail certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Message ID: 1383068173.2128548021.1449000148393vliaspec03@legalmail.it

Original Message ID:  
1855420374.27225.1449000143238.JavaMail.jboss@vliasflgmai1010.intra.infocert.it

Oggetto: CONSEGNA: ulteriori chiarimenti sulla ist ...  
Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: Mar 01/12/2015 21:02  
A: essedi.studio@legalmail.it                      Messaggio firmato                      Messaggio  
firmato                      Allegati:  
-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a  
segreteria@pec.ordinavvocatitrevi.so.it "posta certificata" --

Il giorno 01/12/2015 alle ore 21:02:50 (+0100) il messaggio con Oggetto  
"ulteriori chiarimenti sulla istanza per gratuito patrocinio del 29/10/2015"  
inviato da "essedi.studio@legalmail.it"

ed indirizzato a "segreteria@pec.ordinavvocatitrevi.so.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:  
1383068173.2128548021.1449000148393vliaspec03@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file  
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe  
avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

#### NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di  
consegna (file postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere,  
secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale  
completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla  
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno  
verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà  
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>